

LA COSTITUZIONE DI FRANCOFORTE: UN SOGNO INFRANTO.

Giovanni Giannotti

Abstract (It)

L'articolo esamina un periodo complesso per la storia tedesca, vale a dire quello che va dal 1806 al 1849. Dopo un *excursus* sulle strutture istituzionali della Confederazione del Reno, della Confederazione Germanica, il saggio prosegue con l'analisi della rivoluzione del 1848 e con le relative conseguenze che essa ebbe sul panorama tedesco: l'elezione di un'Assemblea Costituente e la Costituzione di Francoforte. Il lavoro termina con il bilancio del biennio '48 - 49 e dei suoi effetti sul costituzionalismo tedesco.

Abstract (En)

The article examines a complex period for German history, namely the one from 1806 to 1849. After an excursus on the institutional structures of the Reno Confederation and the Germanic Confederation, the essay continues with the analysis of the revolution of 1848 and its consequences on the German landscape: the election of a Constituent Assembly and the Constitution of Frankfurt. The work ends with the two-year budget '48 - 49 and its effects on German constitutionalism.

SOMMARIO: **1.** La Germania tra la prosecuzione del riformismo settecentesco e la dominazione napoleonica. - **2.** La Confederazione Germanica. - **3.** Assetto del *Detuscher Bund*. - **4.** Le Costituzioni tedesche della Restaurazione. - **5.** Il 1848. - **6.** La Costituzione di Francoforte. - **7.** Conclusioni.

1. La Germania tra la prosecuzione del riformismo settecentesco e la dominazione napoleonica.

Georg Wilhem Friedrich Hegel ne *La costituzione della Germania* osservava:

«L'ostinazione del carattere tedesco non si è lasciata sopraffare sino al punto che le singoli parti sacrificassero le loro particolarità alla società, che si riunissero tutte in un universale e trovassero la libertà nella comune libera sottomissione sotto una forza statale suprema¹».

Il filosofo dunque aveva evidenziato come l'irremovibile attaccamento dei tedeschi alle tradizionali libertà avesse precluso la nascita di un'entità unitaria in grado di svolgere funzioni sia di sicurezza interna che esterna. L'analisi di Hegel per un verso stigmatizzava la mancata evoluzione in senso unitario del Sacro Romano Impero, per un altro verso evidenziava l'inconsistenza delle riforme introdotte dai principi tedeschi nel corso del Settecento.

Le vittorie di Napoleone contro le potenze della Terza Coalizione provocarono una radicale trasformazione nel panorama germanico, infatti con il Trattato di Parigi del 12 luglio 1806 sedici principi tedeschi si staccarono dall'Impero per costituire la Confederazione del Reno², mentre il 6 agosto dello stesso anno Francesco d'Asburgo rinunciò al titolo di sacro romano imperatore, ponendo fine al Sacro Romano Impero della nazione tedesca e assumendo il titolo di Imperatore d'Austria³. Questa scelta puntava a marcare la sovranità territoriale del sovrano, depurandola delle componenti universalistiche che l'avevano contrassegnata fino a quel momento; nell'impero austriaco fu intrapresa una politica di riforme sul solco del riformismo settecentesco, senza arrivare però all'abolizione delle tradizionali libertà cetuali; sostanzialmente fu rafforzata l'uniformità istituzionale dell'impero ma non si arrivò ad adottare il modello francese, esportato invece in quelle regioni sottratte al dominio asburgico e cadute in mano francese, quali Tirolo, Vorarlberg, Salisburgo, Innviertel e le Province Illiriche⁴.

1 G. HEGEL, *Scritti politici (1798 – 1806)* a cura di A. PLEBE, Laterza, Bari, 1961, p. 16.

2 G. NEGRELLI, *L'età contemporanea*, Palumbo, Padova, 1992, p. 552.

3 G. NEGRELLI, *op. loc. ult. cit.* «L'ultimo imperatore romano Francesco II – scrive Golo Mann – dichiarava il legame imperiale disciolto, liberava tutti gli stati prima esistenti dai loro obblighi e si accontentava del titolo, già istituito nel 1804, d'imperatore d'Austria». G. MANN, *Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts*, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1958, tr. it. *Storia della Germania moderna 1789 – 1958*, Sansoni, Firenze, 1964, p. 43.

4 M. CARVALE, *Storia del Diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Laterza, Roma – Bari, 2012, p. 260.

La politica del re di Prussia Federico Guglielmo III proseguì sulla falsariga delle riforme settecentesche: nel 1804 fu proclamata la libertà personale dei contadini dalle terre demaniali; con editto del 1807 fu proclamata anche la libertà dei contadini delle signorie fondiarie e disposta la liberalizzazione delle vendite di queste terre; il 19 aprile 1808 fu approvato il nuovo ordinamento municipale; nel novembre dello stesso anno fu riformato il governo centrale, che fu suddiviso in cinque sezioni - finanze, interni, giustizia, esteri, esercito - dirette da ministri responsabili verso il sovrano e tenuti a controfirmare i regi decreti; inoltre furono aboliti sia il Direttorio generale che le Camere provinciali di guerra e del demanio e fu razionalizzata la macchina amministrativa⁵.

La Confederazione del Reno - era stata creata nel 1806 dai principi tedeschi che si erano distaccati dal Sacro Romano Impero - stipulò un'alleanza con Napoleone, in forza della quale fu attribuito all'imperatore francese la direzione della politica estera e il comando dell'esercito; facevano parte del *Rheinbund* i principati tedeschi dell'area occidentale insieme ad altri di recente creazione, quali il Regno di Westfalia e il Granducato di Berg, le cui corone furono assegnate dall'*Empereur* ai propri familiari⁶. I successivi eventi bellici e politici comportarono da un lato l'adesione di altri Stati, dall'altro lato l'assorbimento delle entità politiche più piccole e la semplificazione del pluralismo politico tedesco⁷.

Bonaparte concesse nel 1807 una costituzione al Regno di Westfalia e un'altra l'anno successivo al Granducato di Berg. Queste costituzioni si innestavano nel solco del riforme del secolo precedente e tendevano ad uniformare sotto l'aspetto istituzionale le regioni sottoposte al dominio del sovrano, non certo all'abolizione del sistema cetuale⁸. Tali Carte costituzionali prevedevano sì la rappresentanza dei ceti, senza inquadrarle però nei *Läntage* dei singoli *Länder*, ma in un'assemblea cetuale unitaria, dotata principalmente di compiti finanziari, si trattava della prima apparizione, per usare le parole di Mario Caravale, «di un'istituzione neocetuale che si distingueva dalle tradizionali assemblee perché in essa la rappresentanza cetuale assumeva un respiro unitario, superando la frammentazione unitaria e presentandosi come unica in tutto il regno⁹». Un modello analogo fu applicato anche al Regno di Baviera, mentre nel Regno di Prussia nel 1811 fu istituita una *Notabelnversammlung*, ovvero

5 M. CARVALE, *op. loc. ult. cit.*

6 M. CARVALE, *op. loc. ult. cit.*

7 G. NEGRELLI, *L'età contemporanea*, p. 552.

8 M. CARVALE, *Storia del Diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, p. 261.

9 M. CARVALE, *op. loc. ult. cit.*

un'assemblea dei notabili, di cui facevano parte i delegati dei funzionari regi, dei nobili, dei cittadini e dei contadini, mentre l'anno successivo fu creata una *Landesröpresentanten Versammlung* ossia un'assemblea di cui facevano parte i delegati del ceto signorile; in ogni caso entrambi i consessi svolgevano semplici funzioni consultive¹⁰.

2. La Restaurazione. *Deutsche Bundesakte* e la Confederazione Germanica.

In seguito al crollo di Napoleone la Confederazione del Reno si sciolse; in luogo del *Rheinbund* fu decretata la nascita della Confederazione Germanica, istituita con *Deutsche Bundesakte* dell'8 giugno 1815 sulla base dell'art. 6 comma 2 della Prima pace di Parigi del 30 maggio 1814¹¹ e dell'atto finale del Congresso di Vienna, con il quale appunto fu convenuta la creazione di una «*confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération Germanique*¹²» e che avrebbe dovuto «*maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et le inviolabilité des États confédérés*¹³».

Il *Deutscher Bund* rappresentava, per usare le parole di Antonio Padoa Schioppa, uno degli elementi «più significativi dell'ordine, nuovo e antico al tempo stesso, instaurato in Europa dopo la caduta di Napoleone¹⁴».

10 M. CARVALE, *op. loc. ult. cit.*

11 Trattato di pace di Parigi del 30 maggio 1814 in *Actes Diplomatiques. Traités, conventios & C signés à Paris le 20 novembre 1815*, Londres, 1815, p. 82.

Art. 6 comma 2: «*Les États de l'Allemagne seront indépendants, et unis par un lien fédératif*».

12 *Actes du Congrès de Vienne*, Paris, Imprimerie Royale, 1816.

Art. 53 «*Les Princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'Empereur d'Autriche, les Rois de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément. L'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, pour toutes celles de leurs qui ont anciennement appartenu à l'Empire germanique; Le Roi de Danemarck, pour le duché de Holstein; Le Roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg; établissent entre eux une confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération Germanique*».

13 *Ivi*, art. 54 «*Le but de cette confederation est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et le inviolabilité des États confédérés*».

14 A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, il Mulino, Bologna, 2007, p. 480. La Confederazione per un verso avrebbe dovuto contrastare eventuali tentativi di rivincita francesi, quasi una sorta di stato-cuscinetto, per un altro verso le potenze europee cercarono di semplificare il panorama tedesco. Scrive A.J.P. TAYLOR «Gli alleati desideravano semplicemente una nuova aggressione francese. [...] Le grandi potenze che fissarono la costituzione della Confederazione Germanica tentarono di conciliare due principi contraddittori; da un lato desideravano rispettare e consolidare l'indipendenza degli Stati tedeschi; dall'altro lato promuovere in Germania, mediante accordi volontari quelle misure di azione unitaria che Napoleone aveva imposto con la forza». A.J.P. TAYLOR, *The course of german history*, tr. it *Storia della Germania*, Longanesi, Milano, 1971, pp. 51 – 52. Sulla Confederazione germanica cfr. G. PARODI, *La Germania e l' Austria* in P. CARROZZA – A. DI GIOVINE – G. F. FERRARI, *Diritto Costituzionale Comparato*, Laterza, Roma – Bari, 2014, p. 149.

3. Assetto del *Deutscher Bund*.

Facevano parte della Confederazione trentanove Stati tedeschi - ne erano membri le città Stato di Francoforte, Amburgo, Brema e Lubeca e 35 principi tedeschi - tra questi gli Stati più importanti dell'area germanica, vale a dire Austria e Prussia; vi era un organo assembleare comune agli Stati membri - il *Bundestag* - con sede a Francoforte sul Meno e presieduto dall'Imperatore d'Austria¹⁵; ciascuno componente aveva un peso uguale - ossia disponeva di un voto - in seno alla Dieta Federale per le decisioni ordinarie¹⁶ e un peso differenziato per le leggi che andavano a modificare l'atto costitutivo o le istituzioni della Confederazione¹⁷.

Nel *Bundestag* sedevano i rappresentanti degli Stati e le sue deliberazioni vincolavano gli Stati stessi, non i cittadini; inoltre l'assemblea deliberava a maggioranza dei due terzi le questioni più importanti, comprese la dichiarazione di guerra e la stipulazione dei trattati di pace¹⁸, mentre le decisioni ordinarie erano prese da un organo ristretto, ove contavano gli stati di dimensioni maggiori¹⁹; come spiega Mario Caravale la «Confederazione Germanica era una organizzazione del tutto nuova sia rispetto all'antico impero germanico, sia alla Confederazione del Reno²⁰», dal momento che comprendeva sia principi che città libere e ne unificava le decisioni in politica estera, mentre rimaneva intatta la sovranità dei membri nella altre materie²¹, in sostanza «principati e città tedesche non davano vita ad uno Stato

15 Actes du Congrès de Vienne, Paris, 1815.

«Art. 57: *L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.*»

16 *Ivi*, art 56.

17 *Ivi*, art. 58.

18 A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età moderna*, p. 480.

19 A. PADOA SCHIOPPA, *op. loc. ult. cit.* È il caso di trascrivere l'articolo 7 del *Deutscher Bund*, consultabile sul sito <http://www.documentarchiv.de/nzjh/dtba.html>

Deutscher Bundesakte

Art. 7«*In wie fern ein Gegenstand nach obiger Bestimmung für das Plenum geeignet sey, wird in der engern Versammlung durch Stimmen-Mehrheit entschieden.*

Die der Entscheidung des Pleni zu unterziehenden Beschluß-Entwürfe werden in der engern Versammlung vorbereitet und bis zur Annahme oder Verwerfungen zur Reife gebracht; sowohl in der engern Versammlungen als in Pleno werden die Beschlüsse nach der Mehrheit der Stimmen gefaßt, jedoch in der Art, daß in der ersteren die absolute, in letzterer aber nur eine auf 2/3 der Abstimmung beruhende Mehrheit entscheidet.

Bey Stimmen-Gleichheit in der engern Versammlung stehet dem Vorsitzenden die Entscheidung zu.

Wo es aber auf Annahme oder Abänderung der Grundgesetze, auf organische Bundes Einrichtungen, in jura singulorum oder Religions-Angelegenheiten ankommt, kann weder in der engern Versammlung noch in Pleno ein Beschluß durch Stimmenmehrheit gefaßt werden.

Die Bundesversammlung ist beständig, hat aber die Befugniß, wenn die ihrer Beratung unterzogenen Gegenstände erlediget sind, auf eine bestimmte Zeit, jedoch nicht auf länger als vier Monate, sich zu vertagen. Alle nähern die Vertagung und die Besorgung der etwa während derselben vorkommenden dringenden Geschäfte betreffenden Bestimmungen weden der Bundesversammlung bey Abfassung der organischen Gesetze vorbehalten».

20 M. CARVALE, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, p. 262.

21 M. CARVALE, *op. loc. ult. cit.*

federale»; l'unica istituzione unitaria infatti era la Dieta Federale, con sede a Francoforte e presieduta dal delegato austriaco, che appoggiò la politica antiliberale perseguita dai governi degli stati aderenti²².

4. Le Costituzioni tedesche.

La *Deutsche Bundesakte* prescriveva inoltre all'art. 13 che ciascuno Stato della Confederazione avrebbe dovuto promulgare una Costituzione²³; questa disposizione era di enorme importanza poiché consacrava per la prima volta nella storia tedesca l'autonomia territoriale dei *Länder*²⁴; come ha osservato Mario Caravale l'espressione *landständische Verfassung* adoperata dall'art. 13 «per i firmatari dell'atto stava ad indicare una costituzione fondata sulla tradizionale articolazione cetuale dei singoli territori di ciascun regno o principato, mentre i liberali la vollero intendere come propositiva dell'istituzione di rappresentanze nazionali²⁵».

Nei successivi anni furono approvati testi costituzionali in numerosi Stati della Confederazione Germanica: l'8 gennaio 1816 nel principato di Schwarzbourg - Rudolstadt; il 5 maggio dello stesso anno in Sassonia; il 26 maggio 1818 in Baviera e il 22 agosto seguente in Palatinato; il 25 settembre 1819 in Württemberg; il 7 dicembre 1819 in Hannover; il 17 dicembre 1820 in Hesse - Darmstadt; il 23 agosto 1829 in Sassonia. Erano costituzioni ottriate, vale a dire concesse dai sovrani - unica eccezione la Carta costituzionale del Württemberg, discussa ed approvata da un'assemblea costituente - che la storiografia ha incluso nella fase iniziale dell'esperienza costituzionale tedesca ovvero il *Frühkonstitutionalismus*, collocata nell'arco di tempo compreso tra il 1815 e il 1830 e distinta dagli stadi successivi del *Hochkonstitutionalismus* del 1848 e del *Spätkonstitutionalismus* degli anni successivi al 1850²⁶. In proposito è opportuno ricordare che le strutture istituzionali delineate

22 M. CARAVALE, *op. loc. ult. cit.*

23 E. DI SALVATORE, *Appunti per uno studio sulla libertà nella tradizione costituzionale europea* in A.A.V.V., *Itinerari giuridici per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Abbruzzo*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 364. Riporto l'articolo 13 del *Bundesakte*, DBA (*Deutsche Bundesakte*), art. 13 «*In allen Bundesstaaten wird eine Landständige Verfassung stattfinden*».

24 M.D. POLI, *Bundesverfassungsgericht e Landesverfassungsgerichte: un modello "policentrico" di giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 59.

25 M. CARAVALE, *Storia del Diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, p. 262.

26 M. CARAVALE, *op. loc. ult. cit.* Sulle costituzioni tedesche della Restaurazione cfr. P.BISCARETTI DI RUFFIA, *Introduzione al Diritto Costituzionale Comparato. Le forme di stato e le forme di governo. Le Costituzioni moderne*, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 515 - 516; F. RUGGE, *Il governo delle città prussiane tra '800 e '900*, Giuffrè, Milano, 1989.

dalle Costituzioni testè menzionate riguardavano regni e territori ove era ancora vigente il pluralismo cetuale e territoriale.

La promulgazione di questi testi in ogni caso manifestava sia l'inadeguatezza della tradizione come fonte di legittimazione istituzionale sia l'intenzione di creare un nuovo ordinamento che, anche se non sconfessava *in toto* quello precedente, ne modificava alcuni elementi. Queste costituzioni erano imperniate sul principio monarchico e sul sovrano come rappresentante e simbolo della nazione; competeva al re in via esclusiva sia il potere esecutivo sia la guida dell'esercito sia il potere legislativo, vi era però un limite all'autorità regia, dal momento che la promulgazione di leggi che incidevano sulla libertà personale e sul diritto di proprietà richiedeva il consenso delle assemblee rappresentative. Le camere erano due: una aristocratica, l'altra eletta a suffragio censitario e formata dai rappresentanti dei ceti e degli ordini professionali; tali consessi erano espressione dell'indirizzo «neocetuale» e per lo più svolgevano funzioni consultive e partecipavano all'esercizio del potere legislativo - questo era attribuito al monarca - solamente per l'approvazione delle leggi tributarie, ove il loro consenso era indispensabile.

Con la *Wiener Schlußakte* - approvato nel 1820 per completare l'assetto istitutivo della Confederazione Germanica - all'art. 57²⁷ fu perfezionato il meccanismo previsto dal *Deutsche Bundesakte*; il già citato art. 57 statuiva "*Poiché la Confederazione tedesca, se si escludono le città libere, risulta costituita da principi sovrani, così il complessivo potere dello Stato - conformandosi al succitato principio - deve rimanere concentrato nelle mani del Capo dello Stato. Il Sovrano può attraverso una Costituzione cetual-territoriale essere limitato solo nell'esercizio di determinati diritti dalla collaborazione dei ceti*". Questa disposizione non era certamente di matrice progressista, dal momento che, come ha osservato Fulco Lanchester, stabiliva «l'inalterabilità della previsione che il complessivo potere dello Stato dovesse rimanere concentrato nel sovrano che, tramite una costituzione cetual-territoriale - la *landständliche Verfassung* - consentiva di collaborare nell'esercizio di taluni diritti²⁸».

27 Wiener Schlußakt,

Art. 57: «*Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus souverainen Fürsten besteht, so muß dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe zufolge die gesammte Staats-Gewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben, und der Souverain kann durch eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden*».

28 F. LANCHESTER, *Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn. Introduzioni e testi*, p. 32. Il testo del *Schlußakte der Wiener Ministerkonferenzen* si può consultare al sito <http://www.documentArchiv.de/nzjh/wschlakte.html>.

Art. 57 «*Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus souverainen Fürsten besteht, so muß dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe zufolge die gesammte Staats-Gewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben, und der Souverain kann durch eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die*

Da un lato vi era una netta cesura rispetto alla monarchia di diritto divino, dall'altro lato il principio monarchico si poneva in continuità con il leopoldismo²⁹, infatti Otto Brunner rilevava come l'*auctoritas* regia fosse stata in sostanza laicizzata³⁰. La separazione rispetto al periodo prerivoluzionario rimarcava tuttavia la debolezza del principio monarchico «con la perdita quindi di quegli attributi magici che stavano alla base della formula e la sua conseguente riduzione a vuota ideologia incalzata dai tempi³¹».

5. Il 1848.

Durante l'età della Restaurazione era sempre stata presente, seppur in maniera confusa la paura verso il "comunismo" - inteso come rovesciamento rivoluzionario dell'ordine costituito e scomparsa della proprietà privata - timore che portò appunto ad additarne il pericolo dietro a qualunque idea innovativa o movimento insurrezionale³². La paura del resto era alimentata, secondo Giorgio Negrelli, per un verso dall'adozione di confuse istanze di riforma sociale da parte delle opposizioni - erano frequenti i collegamenti tra le forze radicali e quelle operarie - e per l'altro verso dai progetti utopistici che si erano diffusi nel Vecchio continente³³.

Le tensioni sociali e i motivi di preoccupazione si intensificarono tra il 1846 e il 1847; in quel biennio l'Europa fu colpita da una profonda crisi economica, che dapprima investì il settore agricolo, successivamente quello industriale e commerciale, causando carestie, miseria, disoccupazione e creando ovunque un clima di malcontento³⁴.

Mitwirkung der Stände gebunden werden».

29 F. LANCHESTER, *Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn. Introduzione e testi*, p. 24.

30 V.O. BRUNNER, *Vom Gottesgnadentum zum Monarchischen Prinzip* in *Die Entstehung des modernen souveränen Staates*, cur. H. HOFFMANN, Kiepenheuer, Köln - Berlin, 1967, p. 64.

31 F. LANCHESTER, *Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn. Introduzione e testi*, p. 25.

32 G. NEGRELLI, *L'età contemporanea*, Palumbo, 1992, p. 121.

33 G. NEGRELLI, *op. loc. ult. cit.* Tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento si sviluppò il socialismo in senso moderno e appunto la prima del pensiero socialista è stata definita socialismo utopistico. «In linea generale il Socialismo - scrive Cesare Piana - come un programma politico delle classi lavoratrici che si sono formate nel corso della rivoluzione industriale. La base comune delle molteplici varianti di socialismo può essere individuata nella trasformazione sostanziale dell'assetto giuridico ed economico fondato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione e di scambio, in direzione di un'organizzazione sociale nella quale: a. il diritto di proprietà sia fortemente limitato; b. le principali risorse economiche siano sotto il controllo delle classi lavoratrici; c. la loro gestione sia finalizzata a promuovere l'eguaglianza sociale [...] attraverso l'intervento dei pubblici poteri». C. PIANA, voce *Socialismo* in *Dizionario di Politica* diretto da N. BOBBIO - N. MATTEUCCI - G. PASQUINO, Utet, 1983, p. 1074. Al riguardo è possibile distinguere tra il socialismo utopistico e quello scientifico. Il primo si sviluppò sulla scorta delle idee di Claude - Henri de Saint Simon, Charles Fourier e Robert Owen; il secondo fu elaborato da Karl Marx e Friedrich Engels.

34 G. SABBATUCCI - V. VIDOTTO, *Il mondo contemporaneo dal 1848 ad oggi*, Laterza, Roma - Bari, 2008, p.4.

Il disagio economico, unito al malessere sociale e all'azione portata avanti dai gruppi democratici nel Vecchio continente furono le cause delle insurrezioni che sconvolsero l'Europa³⁵. La miccia che accese l'incendio rivoluzionario fu innescata in Francia nel febbraio 1848, ove la lotta per estendere il suffragio si era scontrata con la resistenza del sovrano Luigi Filippo d'Orléans contro il divieto di manifestazioni politiche imposte dal governo fu portata avanti la «campagna dei banchetti» con raccolte di firme e forte affluenza popolare³⁶, volta appunto ad ottenere l'ampliamento del corpo elettorale³⁷.

Il divieto di un «banchetto» nel 12° *arrondissement* fu la causa della rivoluzione, che portò all'abdicazione di Luigi Filippo. Il moto rivoluzionario iniziato a Parigi si propagò in breve in tutta l'Europa; nell'Impero asburgico, nella penisola italiana e nella Confederazione Germanica gli echi della rivolta di Parigi fecero esplodere una situazione già tesa, dal momento che il malcontento per la crisi economica si saldò con le istanze costituzionali e con le questioni nazionali lasciate irrisolte dal Congresso di Vienna³⁸. Gli eventi francesi ebbero ripercussioni anche in Germania; in Prussia il 18 marzo 1848, dopo una serie di sanguinosi scontri, il re Federico Guglielmo IV fu costretto a concedere la libertà di stampa e a promettere una costituzione³⁹; nel resto della Germania le istanze costituzionali si unirono ben presto alle aspirazioni all'unità politica⁴⁰.

6. La Costituzione di Francoforte.

Divisa in molteplici realtà statuali, la Germania aveva cecato di costruire un mercato interno unificato, libero da dazi e dogane; nel 1834 diciotto Stati tedeschi con una popolazione totale di 23 milioni di abitanti crearono un'Unione doganale - lo *Zollverein* - sotto la presidenza della Prussia⁴¹, altri stati capeggiati dall'Austria scelsero di non aderire⁴². Lo *Zollverein* rappresentò un significativo stimolo per lo sviluppo economico tedesco e il ruolo di guida economica assunto dalla Prussia

35 G. SABBATUCCI – V. VIDOTTO, *op. loc. ult. cit.*

36 G. NEGRELLI, *L'età contemporanea*, p. 124. Sulla rivoluzione di febbraio del 1848 in Francia cfr. A. M. BANTI, *L'età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all'imperialismo*, Laterza, Roma – Bari, p. 184; G. SABBATUCCI – V. VIDOTTO, *Storia contemporanea. L'Ottocento*, Laterza, Roma – Bari, 2009, p. 154.

37 C. MORTATI, *Le forme di governo. Lezioni*, Cedam, Padova, 1973, p. 131.

38 G. SABBATUCCI – V. VIDOTTO, *Il mondo contemporaneo dal 1848 ad oggi*, p. 10.

39 G. SABBATUCCI – V. VIDOTTO, *op. loc. ult. cit.*

40 G. NEGRELLI, *L'età contemporanea*, p. 130.

41 G. CORNI, *Introduzione alla storia della Germania contemporanea*, Mondadori, Milano, p. 84.

42 G. CORNI, *op. loc. ult. cit.*

consentì a questa di guadagnare credito agli occhi dei patrioti, che guardarono pertanto ad essa come stato guida per realizzare l'unificazione politica.⁴³

Nel 1848 in un clima rivoluzionario diffuso in tutta l'Europa emerse nel panorama tedesco un movimento per la convocazione di una Costituente⁴⁴; peraltro il movimento rivoluzionario richiese l'unità nazionale, oltre alla concessione della libertà di riunione, di stampa e alle libertà "borghesi"⁴⁵ in una sovrapposizione di "questione nazionale" e "questione costituzionale"⁴⁶. I liberali tedeschi avevano tre obiettivi: in primo luogo sottrarre gli stati germanici all'influenza austriaca; in secondo luogo ottenere - specialmente in Prussia - moderne Costituzioni; infine fare delle Costituzioni il comune vincolo statale del popolo germanico⁴⁷. Il marzo del 1848 per le regioni austriache e tedesche fu decisivo, perché provocò una profonda trasformazione degli assetti politico-istituzionali, non a caso infatti è proprio il marzo 1848 che rappresenta una cesura tra il *Vormärz*, vale a dire il periodo precedente la Restaurazione, dal *Nächmarz*, ovvero la seconda metà del secolo.

Il 5 marzo 1848, su iniziativa dei democratici e liberali di alcuni principati dell'area sudoccidentale, si riunì ad Heidelberg un'assemblea, che fece proprie sia le istanze costituzionali che quelle dell'unità politica del popolo tedesco e deliberò di eleggere a suffragio universale un Parlamento, rappresentativo dell'intera Germania. Al riguardo va osservato che i liberali moderati, per nulla inclini a rompere radicalmente con le istituzioni vigenti, chiesero al *Bundestag* di legittimare l'elezione dell'assemblea preparatoria, il *Vorparlament*, tuttavia né i principi della Confederazione né il *Bundestag* diedero una risposta a queste richieste⁴⁸.

Il *Vorparlament* si radunò il 31 marzo a Francoforte sul Meno nella Chiesa di S. Paolo - la *Paulskirche* - per predisporre la convocazione di un parlamento nazionale con funzioni di costituente; si trattava di un'assemblea - per usare le parole di Golo Mann - «rivoluzionaria [...] dal punto di vista giuridico⁴⁹», dal momento che non era stata convocata da «nessuna delle autorità esistenti⁵⁰», privo dunque di legittimazione istituzionale e con un carattere eversivo estraneo alla volontà dei

43 G. CORNI, *op. loc. ult. cit.*

44 C. MORTATI, *Le forme di governo. Lezioni*, p. 144.

45 F. LANCHESTER, *Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn. Introduzione e testi*, p. 33.

46 F. LANCHESTER, *op. loc. ult. cit.*

47 G. DE RUGGIERO, *Storia del liberalismo europeo*, Laterza, Roma - Bari, 2003, p. 262.

48 M. CARVALE, *Storia del Diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, p. 301.

49 G. MANN, *Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts*, tr. it *Storia della Germania moderna 1798 - 1958*, p. 136.

50 G. MANN, *op. loc. ult. cit.*

moderati, che erano la maggioranza dei deputati. Il *Bundestag* della Confederazione Germanica convocò nello stesso giorno un'assemblea, che avrebbe dovuto esaminare la questione del rapporto tra rappresentanza popolare e potestà monarchica. La situazione era complessa: da un lato vi era l'assemblea di Francoforte, priva di legittimazione istituzionale ma sostenuta dal favore popolare; dall'altro lato vi era un'assemblea legittima dal punto di vista istituzionale, ma priva del consenso popolare e di autorità morale. Successive sollevazioni in Prussia e Austria spinsero i sovrani a promettere concessioni e riforme e favorirono l'accettazione da parte dei principi tedeschi delle decisioni prese dal *Vorparlament* di Francoforte sia sulla legge elettorale per l'assemblea nazionale che sull'abolizione della Confederazione germanica⁵¹.

Il *Vorparlament* deliberò l'elezione di un'Assemblea Nazionale Costituente che prese il nome di *Nationalversammlung* - avvenuta l'1 maggio a suffragio prevalentemente universale maschile⁵²; la tornata elettorale per la precisione avvenne negli Stati che avevano già una costituzione «in base al suffragio vigente; negli Stati privi di Costituzione, e tra questi erano sia la Prussia che l'Austria, a suffragio universale⁵³»

La Costituente si radunò il 18 dello stesso mese a Francoforte sul Meno; i componenti dell'assemblea appena eletta provenivano in maggioranza dalla classe media; come osserva A. J. P. Taylor dalle urne era uscita «un'assemblea di notabili [...]. Non c'era un solo operaio e soltanto un contadino [...]. Quindici, per di più impiegati delle poste e delle dogane [...] figuravano come classe media inferiore. Tutti gli altri erano i prodotti per bene dell'istruzione universitaria: 49 professori d'università; 57 insegnanti di scuola secondaria; 157 di grado elevato; 18 medici; 43 scrittori; 16 pastori protestanti; un prete cattolico tedesco e 16 sacerdoti cattolici. Cento e sedici non indicarono professione alcuna, e fra questi v'erano pochi nobili; ma anche fra questi 116, di gran lunga la maggior parte apparteneva alla borghesia facoltosa. C'erano soltanto sedici ufficiali dell'esercito, e questi provenienti dagli Stati liberali dell'ovest. La Germania del concetto era diventata un organismo collettivo⁵⁴».

51 M. CARVALE, *Storia del Diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, p. 301.

52 C. GHISALBERTI, *Istituzioni e società nell'Italia del Risorgimento*, p. 142. «In generale – scrive T. Kühne – si può affermare che nel 1848 l'Assemblea nazionale tedesca e le sue equivalenti negli stati furono elette in base ad un sistema elettorale relativamente democratico. Per l'elezione all'Assemblea nazionale tedesca si adottava generalmente il ballottaggio segreto e uguale per tutti gli adulti che fossero “indipendenti” e di sesso maschile. Veniva solitamente lasciata agli stati federati il compito di definire il requisito dell'indipendenza e di decidere se la votazione dovesse svolgersi in modo diretto o indiretto». T. KÜHNE, *Il caso tedesco in I sistemi elettorali in Europa tra Otto e Novecento*, cur. M.S. PIRETTI, Laterza, Roma – Bari, 1997, p. 45.

53 A.J.P. TAYLOR, *The course of german history*, tr. it *Storia della Germania*, p. 87.

54 A. J. P. TAYLOR, *op. cit.* p. 88.

Tuttavia, come ha chiarito Gianni Ferrara, la composizione sociale impedì all'Assemblea di assumere una funzione rivoluzionaria, dato che la maggior parte dei componenti apparteneva alla burocrazia amministrativa dei vari Stati, o all'apparato giudiziario, oppure ancora alla categoria di docenti e insegnanti, mentre in misura minore vi erano anche ufficiali ed ecclesiastici⁵⁵. L'Assemblea quindi era composta in maggioranza da funzionari statali, leali alle istituzioni esistenti, paradossalmente «proprio [...] quelle che avrebbe dovuto rovesciare⁵⁶». La composizione dell'assemblea fu conseguenza, come ha osservato Maria Serena Piretti, del meccanismo di selezione all'interno di quelle associazioni che si sarebbero trasformate in partiti politici nel corso del XIX secolo; queste associazioni agirono da vere e proprie formazioni pre-partitiche ed ebbero grande influenza nella definizione delle candidature, al riguardo va evidenziato come a partire dal 1848-49 e per lungo tempo la selezione dei candidati riguardò solo i notabili, inoltre per il sistema elettorale adoperato per l'elezione dell'Assemblea nazionale tedesca fu adottato il requisito dell'«indipendenza e fu lasciato ai singoli stati il compito di chiarirne il significato⁵⁷, dunque sia la selezione interna nelle embrionali forme di partito ad opera dei notabili che la discrezionalità nel definire l'«indipendenza» dei candidati da parte degli stati tedeschi furono la causa dell'elezione di un'assemblea moderata e fedele alle istituzioni.

Secondo Carlo Ghisalberti la Costituente di Francoforte aveva caratteristiche *sui generis* per due motivi; in primo luogo perché «era la conseguenza delle iniziative e appelli di un *Vorparlament* che ne avrebbe dovuto indicare l'oggetto e il metodo di lavoro⁵⁸»; in secondo luogo per i limiti alle sue possibilità di operare causati dall'oggettiva difficoltà di creare uno Stato tedesco unificato, dal momento che i principali paesi del panorama germanico, vale a dire Austria e Prussia, avevano ordinamenti costituzionali separati⁵⁹.

Il 18 maggio l'Assemblea Nazionale iniziò i suoi lavori, venne eletto presidente del consesso Heinrich von Gagern, proveniente dall'Assia ed esponente del "centro". Si

55 G. FERRARA, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Feltrinelli, 2006, p. 159.

56 G. FERRARA, *op. loc. ult. cit.*

57 T. KÜHNE, *Il caso tedesco in I sistemi elettorali in Europa tra Otto e Novecento*, cur. M.S. PIRETTI, Laterza, Roma – Bari, 1997, p. 44 – 45.

58 C. GHISALBERTI, *Istituzioni e società nell'età del Risorgimento*, Laterza, Roma – Bari, 2005, p. 142.

59 C. GHISALBERTI, *op. loc. ult. cit.*

costituirono infatti “partiti” in seno al parlamento appena eletto: la sinistra; la destra; il centro; e sparuti gruppi di centro-destra e centro-sinistra⁶⁰.

La destra era portatrice degli interessi delle classi facoltose e aveva come obiettivo la promulgazione di una costituzione moderata e rispettosa delle autonomie dei singoli principati; la sinistra era favorevole alla creazione di un governo centrale dotato di vasti poteri e puntava alla riduzione delle diseguaglianze sociali; l'estrema sinistra voleva instaurare una repubblica; infine il centro tentava di mediare tra le posizioni della destra e della sinistra⁶¹.

I membri dell'assemblea da un lato si proponevano di dare una Costituzione alla Germania; dall'altro lato volevano dimostrare che un governo liberale tedesco era in grado di difendere l'ordine sociale all'interno e gli interessi tedeschi all'estero⁶². I componenti del *Nationalversammlung* pertanto decisero di creare un governo centrale; al riguardo va osservato che si confrontarono due posizioni opposte: la destra era favorevole a un direttivo costituito da principi; di contro la sinistra era propensa alla creazione di un comitato esecutivo, nominato dalla stesso consesso⁶³. L'Assemblea si orientò per una terza soluzione: l'elezione a reggente di un principe che animato da idee liberali, individuato nell'Arciduca Giovanni d'Austria, fratello del precedente imperatore Francesco II⁶⁴ e sostenuta sia dalla destra romantica che dalla sinistra radicale; per un verso una rappresentava una reviviscenza del Sacro Romano Impero, per un altro verso affermava l'idea democratica di una Grande Germania⁶⁵.

L'Austria, indebolita dalla crisi interna, dalla rivoluzione ungherese e dal conflitto con il Regno di Sardegna non intervenne nello scacchiere germanico; per di più la debolezza asburgica paralizzò il partito austriaco nel Parlamento di Francoforte, la fazione filo-austriaca era favorevole ad un programma grande-tedesco, vale a dire all'inclusione dell'Austria in una Grande Germania. Posto in minoranza, il partito austriaco si eclissò e restarono padroni del campo i fautori del programma piccolo-tedesco⁶⁶.

60 G. MANN, *Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts*, tr. it *Storia della Germania moderna 1798 – 1958*, p. 141.

61 G. MANN, *op. loc. ult. cit.*

62 A.J.P. TAYLOR, *The course of german history*, tr. it *Storia della Germania* p. 88.

63 G. MANN, *Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts*, tr. it *Storia della Germania moderna 1798 – 1958*, 141.

64 A.J.P. TAYLOR, *The course of german history*, tr. it *Storia della Germania* p. 88.

65 A. J. P. TAYLOR, *op. cit.* p. 89.

66 G. DE RUGGIERO, *Storia del liberalismo europeo*, p. 262.

I primi mesi dell'attività dell'Assemblea Costituente furono intensi, vi fu un dibattito che si avvale dei contributi e delle elaborazioni di una serie di commissioni cui presero parte uomini provenienti da diversi schieramenti politici⁶⁷ e il risultato fu l'approvazione del *Grundrecht des deutschen Volks*, ovvero i diritti fondamentali del popolo tedesco, entrati in vigore il 27 dicembre 1848. Il testo constava di nove articoli e prevedeva: il diritto di cittadinanza, di soggiorno, di residenza, l'eguaglianza davanti alla legge, la libertà personale di domicilio, il segreto epistolare, la libertà di stampa, di associazione, di confessione religiosa, di insegnamento⁶⁸.

67 G. VALERA in T. MOMMSEN, *Die Grundrechte des deutschen Volkes*, tr. it *I diritti fondamentali del popolo tedesco. Commento alla costituzione del 1848* cur. G. VALERA tr. di Benedetta Giordano, il Mulino, Bologna, 1994, p. XV

68 F. LANCHESTER, *Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn. Introduzione e testi*, p. 33. Ritengo opportuno riportare gli artt. I – IV de I diritti fondamentali, vale a dire quelli relativi alla cittadinanza, l'uguaglianza davanti alla legge, l'inviolabilità della persona e la libertà di stampa. Ho consultato T. MOMMSEN, *Die Grundrechte des deutschen Volkes*, tr. it *I diritti fondamentali del popolo tedesco. Commento alla costituzione del 1848* cur. G. VALERA tr. di Benedetta Giordano, pp. 1 -47.

Articolo I

Diritto di cittadinanza

§. 1. Il popolo tedesco è costituito dai cittadini degli stati che formano il Reich tedesco.

§. 2. Ogni Tedesco ha il diritto di cittadinanza del Reich e può esercitare in tutti i territori tedeschi i diritti che da esso gli derivano. Sul diritto a votare per l'Assemblea del Reich disporrà una legge elettorale emanata dal Reich.

§. 3. Ogni Tedesco ha il diritto di soggiornare e di risiedere in qualsiasi luogo del Reich, di acquistare e disporre in tale luogo di beni immobili di qualsiasi tipo, di praticarvi qualsiasi arte o mestiere e di acquisirvi il diritto di cittadinanza.

Le condizioni per il soggiorno e la residenza verranno stabilite per tutta la Germania dal potere del Reich con una legge specifica sul diritto patrio, quelle per le attività produttive con un regolamento in materia di professioni e mestieri.

§. 4. Nessuno stato tedesco può operare distinzioni nel diritto penale, processuale e civile tra i propri cittadini e gli altri Tedeschi, ponendo i secondi, come stranieri, una posizione di inferiorità.

§. 5. La pena della morte civile non deve essere più applicata e, dove sia già stata inflitta, ne dovranno cessare gli effetti, salvo che ciò non comporti la lesioni di diritti privati già acquistati.

§. 6. La libertà di emigrazione non è limitata dallo Stato. Non si possono riscuotere tasse di emigrazione.

Su tutte le questioni concernenti l'emigrazione vige la tutela e l'assistenza del Reich.

Articolo II

Uguaglianza davanti alla legge

§. 7. Davanti alla legge non vige nessuna differenza di ceto. È abolita la nobiltà in quanto ceto. Tutti i privilegi di ceto sono aboliti. Tutti i Tedeschi sono uguali davanti alla legge. Sono soppressi e non possono essere più introdotti, tutti i titoli che non siano legati ad una carica. Nessun cittadino può accettare decorazioni da uno stato straniero. Tutti gli idonei, indistintamente, possono accedere alle cariche pubbliche. Il servizio militare è obbligatorio per tutti. Non sono consentite sostituzioni nell'assolvimento dello stesso.

Articolo III

Inviolabilità della persona

§. 8. La libertà personale è inviolabile.

L'arresto di una persona può aver luogo, salvo che nei casi di cattura in flagranza di reato, soltanto in forza di un decreto giudiziario motivato. Tale decreto deve essere notificato all'arrestato al momento dell'arresto o entro le ventiquattr'ore successive. L'autorità di polizia deve rilasciare o rimettere alle autorità giudiziarie chiunque sia stato preso in custodia, nel corso della giornata successiva al fatto. Ogni accusato deve essere rilasciato dietro prestazione della cauzione o di una fideiussione, che verrà stabilita dal tribunale, a meno che a carico dello stesso non sussistano seri indizi di un grave delitto penale. In caso di carcerazione disposta o prolungata arbitrariamente, il responsabile delle stessa, e, ove necessario, lo Stato, sono obbligati al risarcimento dei danni morali e materiali. Si riserva a leggi speciali la possibilità di apportare le modifiche necessarie a queste disposizioni per quanto concerne la marina e l'esercito.

§. 9. È abolita la pena di morte, eccezion fatta per i casi in cui essa sia prescritta dalla legge marziale, o, in caso di ammutinamento, ammessa dal diritto marittimo; sono abolite inoltre le pene della berlina, della bollatura e delle sanzioni corporali.

La svolta reazionaria dei primi mesi del 1849 non impedì all'Assemblea di elaborare un testo costituzionale. La *Frankfurter Reichsverfassung* - nota anche come *Paulskirchenverfassung* - fu infatti approvata il 28 marzo 1849. Il Parlamento constava di due camere: la Camera degli Stati e la Camera del Popolo (§85); della Camera degli Stati facevano parte i rappresentanti dei principati tedeschi (§86) mentre la Camera del Popolo era elettiva (§87) e restavano in carica per tre anni (§94)⁶⁹.

Per quanto riguardava i diritti economici la Costituzione riconosceva l'inviolabilità della proprietà, abolizione della servitù e del vassallaggio di origine feudale; erano prevista inoltre la tutela delle minoranze linguistiche⁷⁰. Gli stati membri mantenevano completa libertà in materia di legislazione generale, imposizione diretta, polizia ed istruzione, oltre che la guida degli eserciti e la direzione dell'amministrazione e si impegnavano a darsi una costituzione. Erano attribuite inoltre ampie competenze al Reich, al cui vertice vi era il Kaiser, cui spettavano: il potere esecutivo, la rappresentanza internazionale sia del Reich che dei singoli stati,

§. 10. Il domicilio è inviolabile. La perquisizione domiciliare è consentita soltanto: 1) in forza di un decreto giudiziario motivato, che dovrà essere notificato alla parte interessata immediatamente, o entro le ventiquattr'ore successive; 2) in caso di inseguimento in flagranza, da parte del funzionario legalmente autorizzato; 3) nei casi e nelle forme in cui sia eccezionalmente consentita dalla legge ad alcuni funzionari anche senza decreto giudiziario. La perquisizione domiciliare deve essere effettuata, ove possibile, previa consultazione degli inquilini della casa. L'inviolabilità del domicilio non costituisce ostacolo all'arresto di una persona su cui gravi un procedimento giudiziario.

§. 11. Il sequestro di lettere e documenti – salvo in caso di arresto o perquisizione domiciliare – può essere effettuato solo in forza di un mandato giudiziario motivato, che deve essere notificato all'interessato immediatamente, oppure entro le ventiquattr'ore successive al fatto.

§. 12. È garantito il segreto epistolare. Le restrizioni necessarie in caso di guerra e di inchiesta penali verranno stabilite dalla legge.

Articolo IV

Libertà di stampa

§. 13. Tutti i Tedeschi hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione con la parola, lo scritto, la stampa e le immagini.

La libertà di stampa non può essere limitata, sospesa o abolita in nessun caso e in nessun modo attraverso misure preventive quali censure, licenze, costituzioni di garanzia, imposte statali, limitazioni alle tipografie o al commercio librario, divieti postali ed altri ostacoli alla libera circolazione.

I reati commessi con il mezzo della stampa perseguibili d'ufficio vengono giudicati dalle Corti d'Assise.

Una legge sulla stampa verrà promulgata dal Reich".

69 Costituzione di Francoforte del 28 marzo 1849, Titolo IV, Il Reichstag

«§86. La Camera degli Stati è composta dai rappresentanti degli Stati tedeschi».

«§88. I membri della Camera degli Stati vengono nominati per metà dal governo e per metà dall'organo rappresentativo popolare degli Stati interessati. Negli Stati composti da più province o Länder con Costituzione o amministrazione propria, i membri della Camera degli Stati non vanno nominati dall'organo rappresentativo generale dello Stato, ma dalle rappresentanze dei singoli Länder o delle singole province. La ripartizione del numero dei membri di questo Stato tra i singoli Länder o le singole province resta di competenza della legislazione dello Stato. Ove non ci siano due camere e non esista una rappresentanza delle province, le due camere votano in seduta comune a maggioranza assoluta». Per consultare la *Frankfurter Reichsverfassung* ho adoperato F. LANCHESTER, *Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn. Introduzione e testi*, pp. 155 – 182. La Costituzione di Francoforte è stata tradotta da Andrea De Petris.

70 F. LANCHESTER, *Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn, Introduzione e testi*, p. 34.

la stipulazione dei trattati internazionali, il comando delle forze armate, la dichiarazione di guerra, la stipula di accordi commerciali ed economici, lo scioglimento del *Reichstag*, il veto sospensivo sulla decisioni del Parlamento e la nomina del governo⁷¹.

Nell'aprile 1849 fu poi approvata la legge elettorale per l'elezione dei parlamentari alla Camera del Popolo (*Gesetz, betreffend die Wahlen der Abgeordneten zum Volkshause, "Frankfurter Reichswahlgesetz"* del 12 aprile 1849), che attribuiva il diritto di voto a ciascun tedesco che avesse raggiunto i 25 anni; erano eleggibili coloro che, oltre al requisito dell'età, risiedevano da tre anni in uno Stato della Confederazione⁷², non fossero sottoposti a tutela o curatela o avessero ricevuto sussidi di povertà nell'anno precedente le elezioni⁷³.

Per quanto concerne la legge elettorale va osservato che nello stesso anno in cui furono promulgate le disposizioni sull'elezione della Camera del Popolo fu riformato il sistema elettorale per la camera elettiva del *Landtag* prussiano. Il meccanismo introdotto in Prussia era stato mutuato dalla legge elettorale a tre classi introdotta in Renania nel 1845⁷⁴ e prevedeva l'attribuzione del «diritto di voto all'interno di un sistema di carattere plutocratico e con un contenuto criptocorporativo⁷⁵». In base a questo meccanismo in ogni comune gli elettori furono suddivisi in tre diverse classi, questo meccanismo presentava due caratteristiche fondamentali: in primo luogo era plutocratico, in secondo luogo corporativo. La ripartizione degli elettori in ciascuna classe avveniva sulla base dell'imposizione fiscale e secondo gli ideatori di tale modello questo sistema elettorale «avrebbe riunito le persone accomunate dallo stesso punto di vista e dagli stessi desideri a causa della condivisione del medesimo stile di vita e dei medesimi bisogni⁷⁶». È stato calcolato che tra il 1848 e il 1918 la prima classe fu costituita da circa il 3 -5% degli elettori, la seconda dall'11% - 16%, infine la terza dall'80 - 86%, inoltre una stima approssimativa ha consentito di rilevare come il voto della prima classe avesse un peso superiore circa 25 volte quello terza e in alcuni casi addirittura maggiore. A questo va aggiunto che la procedura elettorale era indiretta e si svolgeva in modo collettivo, dato che ciascuna classe votava i propri delegati secondo una sequenza predeterminata: dapprima gli elettori

71 M. CARVALE, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, pp.304 – 305.

72 F. LANCHESTER, *Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn, Introduzione e testi*, p. 34.

73 Gesetz, betreffend die Wahlen der Abgeordneten zum Volkshause, "Frankfurter Reichswahlgesetz, Art.I §2.

74 T. KÜHNE, *Il caso tedesco in I sistemi elettorali in Europa tra Otto e Novecento*, cur. M.S. PIRETTI, p. 39

75 T. KÜHNE *op. cit.* p. 40.

76 T. KÜHNE, *op. loc. ult. cit.*

della terza classe, poi quelli della seconda e in ultimo quelli della prima, di conseguenza i lavoratori, che appartenevano alla terza classe, votavano sotto l'occhio vigile dei loro datori di lavoro. Ogni elettore votava oralmente dinnanzi agli altri e ciascuna classe eleggeva per distretto un numero fisso di delegati, che avrebbero poi avuto un peso uguale nell'elezione diretta dei rappresentanti⁷⁷.

L'attività parlamentare dell'Assemblea di Francoforte ebbe termine con un fallimento, il consesso offrì infatti la corona imperiale al Re di Prussia Federico Guglielmo IV. Il sovrano tuttavia, ancorato al posizioni conservatrici, subordinò la propria accettazione al consenso degli altri principi, dal momento che tale consenso mancò, il 28 aprile il monarca prussiano rifiutò la proposta.⁷⁸

La Costituzione di Francoforte era sostanzialmente di natura liberal - borghese e tentò di risolvere il problema nazionale orientandosi verso la soluzione *piccolo - tedesca*⁷⁹, la Carta costituzionale tuttavia non fu mai applicata e la Costituente fu sciolta dalla reazione⁸⁰.

6. Conclusioni.

Il 1848 è stato analizzato con estrema attenzione della storiografia, come dimostra la definizione *Vormärz*, adoperata per individuare il periodo antecedente la rivoluzione. Secondo la storiografia nazional - liberale gli eventi rivoluzionari rappresentarono la prima tappa verso l'unificazione della Germania; questo approccio ha sottolineato il ruolo svolto dal Parlamento di Francoforte nell'elaborare una Costituzione per la Germania ma ha messo in secondo piano le agitazioni sociali avvenute nel biennio '48

77 T. KÜHNE, *op. cit.* pp. 40 – 41.

78 M. CARVALE, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, p. 305.

79 F. Lanchester, *Le costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn. Introduzioni e testi*, p. 35. «Nel Parlamento Germanico si affollano e contrastano le idee più diverse: generosi patriottismi convivono con aspirazioni pangermanistiche rivolte a spazi misurati e ad indefinite egemonie; esigenze democratiche di riforme radicali trapassano in progetti di integrazione economica commerciale e industriale dell'intera area centroeuropea; principi generali in termini di Repubblica o Monarchia, centralismo o federalismo, si stemperano in sottili disquisizioni giuridiche o in calcoli di futuri equilibri politici; etc. Tutte queste tendenze si confondono e confluiscono in due alternative: quella *grande - tedesca*, che abbraccia anche l'Impero asburgico e ne vuole la prevalenza, e quella *piccolo - tedesca* che lo esclude e accetta la supremazia prussiana. La carica innovatrice va così ma mano affievolendosi, assieme allo spirito unitario ed alle concrete prospettive politiche di una Germania unificata: il 28 marzo 1849 la proposta *piccolo - tedesca* di stretta misura ottiene la maggioranza; l'Austria ritira i suoi rappresentanti. La Corona di un Impero Germanico è offerta al Re di Prussia Federico Guglielmo IV: questi rifiuta ciò che gli viene da un'Assemblea di salumai e bottegai. Il tentativo di unificazione tedesca si spegne così, mentre gli Stati «regionali» riprendono la loro vita indipendente. Le manifestazioni contrarie che si hanno in varie parti della Germania, ad opera di gruppi di tendenza democratica e repubblicana, sono represses con durezza senza grossi problemi. Anche ciò che resta del Parlamento (trasferitosi a Stoccarda) è sciolto con la forza (18 giugno 1849)» G. NEGRELLI, *L'età contemporanea*, p. 133 – 134.

80 C. MORTATI, *Le forme di governo*, Padova, Cedam, 1973, p. 144.

- '49, oltre a trascurare la divergenza tra i movimenti sociali e manovre politiche. Altra parte della storiografia ha posto al centro dell'analisi i movimenti di massa e ne ha interpretato lo sviluppo in prospettiva marxista - leninista secondo la teoria della lotta di classe; questo punto di vista evidenzia il ruolo della masse nella rivoluzione del 1848, ma sopravvaluta da un lato il ruolo delle avanguardie socialiste e comuniste, dall'altro lato rappresenta una composizione dei fronti in lotta molto diversa da quella reale, infatti presero parte alla rivoluzione contadini impoveriti, piccoli commercianti, artigiani, vale a dire figure sociali appartenenti al mondo preindustriale, mentre non è del tutto certa la presenza di un elevato numeri di operai⁸¹. Esaminate le teorie sulla rivoluzione del 1848, è necessario analizzare ora quali furono le cause del fallimento rivoluzionario.

«Né come dialettico di opposti, né come dialettico di distinti - scrive Gianni Ferrara - poteva configurarsi il rapporto del costituzionalismo con il potere politico in Germania per tutta la prima metà dell'Ottocento⁸²»; l'autore mette in risalto la situazione dello scenario tedesco nella prima metà dell'Ottocento; il panorama teutonico era caratterizzato dalla frammentazione del potere politico: singoli regni da un lato; autorità imperiale dall'altro lato; per di più la questione dell'unificazione nazionale oscillava tra due tendenze: quella *grossdeutsch* e quella *kleindeutsch*⁸³. L'illustre studioso ha evidenziato l'assenza degli elementi essenziali, ovvero una classe dirigente compatta e la volontà di compiere una rivoluzione politica affinché il costituzionalismo tedesco potesse trovare la sua dimensione e la mancanza di tali presupposti è evidenziata dal raffronto con l'esperienza nordamericana⁸⁴.

Nelle colonie americane, soggiogate all'Inghilterra, erano sbocciate le condizioni essenziali perché potesse sorgere uno Stato e di conseguenza una nazione, vale a dire: una società civile compatta e consapevole delle sue peculiarità, in grado di esprimere sia una classe dominante che una classe dirigente e abile nel guidare la creazione di un nuovo Stato - seppure inizialmente nella forma della confederazione - muovendo guerra alla madrepatria inglese e conquistando l'indipendenza⁸⁵.

L'assetto istituzionale tedesco era però profondamente diverso da quello americano; non era infatti immaginabile - prosegue Ferrara - una guerra rivoluzionaria in

81 G. CORNI, *Introduzione alla storia della Germania contemporanea*, pp. 86 - 87.

82 G. FERRARA, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Feltrinelli, 2006, p. 151.

83 Per un quadro generale sulle posizioni *kleindeutsch* e *grossdeutsch* cfr. J. BREUILLY, *La formazione dello stato nazionale tedesco*, il Mulino, Bologna, 2004, p. 13 ss.

84 G. FERRARA, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, p. 151.

85 G. FERRARA, *op. cit.* pp. 151 - 152.

Germania, dal momento che mancava nel panorama tedesco un soggetto idoneo a ergersi a fattore rivoluzionario.

Karl Marx in *Per la critica della filosofia del diritto di Hegel* aveva escluso una rivoluzione politica in Germania, anche un semplice rivolgimento idoneo ad incidere sulla struttura economica e sociale teutonica. Come ha messo efficacemente in risalto il filosofo, mancava nel panorama germanico una classe politica in grado di compiere sia un'emancipazione generale che un'emancipazione parziale⁸⁶. Scriveva Marx:

«In Germania l'emancipazione dal medioevo è solo possibile come emancipazione simultanea dai parziali superamenti del Medioevo. In Germania nessuna specie di servitù potrà essere spezzata senza che sia spezzata qualsiasi specie di servitù. La profondamente solida Germania non potrà fare la rivoluzione senza farla nel profondo⁸⁷».

Anche Benedetto Croce nella *Storia d'Europa nel secolo decimonono* riscontrava l'assenza sia di una cultura che di una classe rivoluzionaria tedesca⁸⁸; questo difetto del resto era già stato messo in risalto da Balzac, che non a caso affermava *«Les Allemandes, s'ils ne savent pas jouer des grandes instruments de la liberté savent jouer naturellement de tous les instruments de musique⁸⁹».*

Il 1848 dunque, pur differenziando il *Vormärz* – il periodo precedente al 1848 – dal *Nachmärz*, ovvero la fase successiva ai rivolgimenti di quell'anno, palesò secondo Gianni Ferrara «l'eguale inadeguatezza a corrispondere interamente allo spirito del secolo, lo spirito del costituzionalismo che era liberale e nazionale insieme⁹⁰». Questa inidoneità era stata causata per un verso dall'assenza di una borghesia rivoluzionaria, per l'altro verso dalla mancanza di cultura e di un *Volksgeist* corrispondente al progetto perseguito dal liberalismo europeo⁹¹ e provocò il fallimento della Costituzione di Francoforte e del movimento liberale, fermando inoltre per altri vent'anni il progetto di unificazione nazionale, realizzato poi da Bismarck con «sangue e ferro».

86 K. MARX, *Per la critica della filosofia del diritto di Hegel* in Scritti politici giovanili a cura di L. FIRPO, Einaudi, Torino, 1950, p. 410.

87 K. MARX, *op. cit.* p. 412.

88 B. CROCE, *Storia d'Europa nel secolo decimonono*, (cur. G. GALASSO), Adelphi, Milano, 1993, p. 156.

89 H. BALZAC, *Les Cousin Pons*, La Gibecière à Mots, 2019.

90 G. FERRARA, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, p. 153. Per un bilancio sul modello costituzionale emerso dalla *Paulskirche* cfr. F. LANCHESTER, *Alle origini di Weimar. Il dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e il 1918*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 43 – 44. C. MORTATI, *La Costituzione di Weimar*, Sansoni, Firenze, 1946, pp. 8 ss.

91 G. FERRARA, *op. loc. ult. cit.*

Bibliografia

BALZAC H., *Les Cousin Pons*, La Gibecière à Mots, 2019.

BANTI A. M., *L'età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all'imperialismo*, Laterza, Roma - Bari, 2009.

BISCARETTI DI RUFFIA P., *Introduzione al Diritto Costituzionale Comparato. Le forme di stato e le forme di governo. Le Costituzioni moderne*, Giuffrè, Milano, 1980.

BREUILLLY J., *La formazione dello stato nazionale tedesco*, il Mulino, Bologna, 2004.

BRUNNER V. O., *Vom Gottesgnadentum zum Monarchischen Prinzip in Die Entstehung des modernen souveränen Staates*, cur. H. HOFFMANN, Kiepenheuer, Köln - Berlin, 1967.

CARVALE M., *Storia del Diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Laterza, Roma - Bari, 2012.

CORNI G., *Introduzione alla storia della Germania contemporanea*, Mondadori, Milano, 1995.

CROCE B., *Storia d'Europa nel secolo decimonono*, Adelphi, Milano, 1993.

DE RUGGIERO G., *Storia del liberalismo europeo*, Laterza, Roma - Bari, 2003.

DI SALVATORE E., *Appunti per uno studio sulla libertà nella tradizione costituzionale europea* in A.A V.V., *Itinerari giuridici per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Abbruzzo*, Giuffrè, Milano, 2007.

EYCK F., *The Frankfurt Parliament: 1848 - 1849*, New York, 1968.

FERRARA G., *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Feltrinelli, 2006

GHISALBERTI C., *Istituzioni e società nell'Italia del Risorgimento*, Laterza, Roma - Bari, 2005.

HEGEL G., *Scritti politici (1798 - 1806)* a cura di A. PLEBE, Laterza, Bari, 1961

- KÜHNE T., *Il caso tedesco in I sistemi elettorali in Europa tra Otto e Novecento*, cur. M.S. PIRETTI, Laterza, Roma - Bari, 1997.
- LANCHESTER F., *Le costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn. Introduzione e testi*, Giuffrè, Milano, 2009.
- LANCHESTER F., *Alle origini di Weimar. Il dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e il 1918*, Giuffrè, Milano, 1985.
- MANN G., *Deutsche Geschichte des 19. und 20 Jahrhunderts*, tr. it *Storia della Germania moderna 1798 - 1958*, Sansoni, Firenze, 1964.
- MARX K., *Per la critica della filosofia del diritto di Hegel*, in *Scritti politici giovanili*, cur. L. Firpo, Einaudi, Torino, 1950.
- MOMMSEN T., *Die Grundrechte des deutschen Volkes*, tr. it *I diritti fondamentali del popolo tedesco. Commento alla costituzione del 1848* cur. G. Valera, il Mulino, Bologna, 1994.
- MORTATI C., *Le forme di governo. Lezioni*, Cedam, Padova, 1973.
- MORTATI C., *La Costituzione di Weimar*, Sansoni, Firenze, 1946.
- NEGRELLI G., *L'età contemporanea*, Palumbo, Padova, 1992.
- PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, il Mulino, Bologna, 2007.
- PARODI G., *La Germania e l'Austria* in P. CARROZZA - A. DI GIOVINE - G. F. FERRARI, *Diritto Costituzionale Comparato*, Laterza, Roma - Bari, 2014
- PIANCIOLA C., voce *Socialismo* in *Dizionario di Politica* diretto da N. BOBBIO - N. MATTEUCCI - G. PASQUINO, Utet, 1983
- POLI M. D., *Bundesverfassungsgericht e Landesverfassungsgerichte: un modello "policentrico" di giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2012.
- RUGGE F., *Il governo delle città prussiane tra '800 e '900*, Giuffrè, Milano, 1989.
- SABBATUCCI G. - VIDOTTO V., *Il mondo contemporaneo dal 1848 ad oggi*, Laterza, Roma - Bari, 2008.
- SABBATUCCI G. - VIDOTTO V., *Storia contemporanea. L'Ottocento*, Laterza, Roma - Bari, 2009.

TAYLOR A.J.P., *The course of german history* tr. it *Storia della Germania* (a cura di A. AQUARONE), Longanesi, Milano, 1971.

SESTAN E., *La Costituente di Francoforte*, Sansoni, Firenze, 1946.

Fonti

Il testo del *Schlußakte der Wiener Ministerkonferenzen* si può consultare al sito <http://www.documentArchiv.de/nzjh/wschlakte.html>.

Il testo del *Detuscher Bund* si può consultare sul sito <http://www.documentarchiv.de/nzjh/dtba.html>.